

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
“LETTERE, LINGUE E ARTI”
XXXIX CICLO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito Regolamento di Ateneo) emanato con D.R. n. 1867 del 17 maggio 2022, il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica adotta il presente Regolamento del corso di Dottorato in “Lettere, Lingue e Arti” per il XXXIX ciclo, al fine di definire gli obiettivi specifici e l'organizzazione delle attività, nonché le modalità di elezione e i criteri della rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei Docenti.

Art. 2 - Obiettivi specifici

Obiettivo del corso di Dottorato è la formazione di profili professionali in cui la tradizionale preparazione umanistica corrisponda nel modo più completo alle esigenze della società contemporanea. In un'ottica interdisciplinare, le competenze linguistico-letterarie, filologiche, storico-artistiche e delle scienze dello spettacolo, indispensabili per l'adeguata preparazione dei futuri docenti e/o ricercatori, interagiranno con competenze culturali di ampio respiro: questo perché il Dottorato intende preparare la figura del futuro ricercatore e del futuro insegnante, considerata la complessità dei compiti oggi attribuitigli dal livello scolastico a quello universitario, e anche promuovere figure professionali socialmente innovative, cui è richiesto di muoversi con perizia nell'ambito delle strutture di ricerca bibliotecarie, museali, teatrali e del turismo culturale. Queste competenze troveranno espressione nei tre curricula previsti: quello filologico-letterario, quello linguistico-traduttologico e quello di arti teatro, musica e spettacolo.

Verranno tra l'altro assicurate nei corsi di Dottorato una adeguata preparazione informatica e una aggiornata formazione linguistica, nonché l'acquisizione di competenze nel settore della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.

Art. 3 - Funzionamento, aree di afferenza e articolazione in curricula

Il corso di Dottorato ha durata triennale. Il bando, emanato annualmente in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, specifica il numero dei posti e delle borse previsti.

Il Dottorato afferisce all'Area Scientifica CUN: 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.

Il Dottorato si articola in tre curricula:

1. Letterature e Filologia (Settori Scientifico Disciplinari: *L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14; L-LIN/03, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/21*);
2. Lingue, Linguistica e Traduzione (Settori Scientifico Disciplinari: *L-LIN/01, L-LIN/02; L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/12, L-LIN/13*);
3. Arti Teatro Musica Spettacolo (Settori Scientifico Disciplinari: *L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/06, L-ART/07, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-LIN/10, L-LIN/11, M-GGR/01*).

Art. 4 - Organi del Dottorato

Organi del corso di Dottorato sono:

- 1) Il Collegio dei Docenti
- 2) Il Coordinatore

Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Ai sensi del DM 226 del 14.12 2021, il Collegio dei Docenti è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da:

- 1) un numero minimo di dodici componenti di cui almeno la metà devono essere professori universitari di ruolo, di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;

4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;

I docenti universitari devono appartenere a settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Non meno della metà dei componenti del Collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

I membri del Collegio dei Docenti devono possedere documentati risultati di ricerca che presentino caratteri di originalità e spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di afferenza, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.

La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti di un Corso di Dottorato deve essere corredata dalla simulazione IRIS relativa al possesso dei requisiti scientifici necessari all'ammissione all'interno del Collegio ("per ricercatori e associati almeno 2 parametri su 3 della seconda fascia; per professori di prima fascia 2 parametri su 3 della fascia di appartenenza").

Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell'istituzione di appartenenza.

Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione, valuta la produzione scientifica del richiedente, e, verificata la coerenza della sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la richiesta con giudizio motivato.

La riunione del Collegio è validamente costituita se vi ha preso parte la maggioranza dei suoi componenti; nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l'assenza e comunque è richiesta la presenza di almeno 2/5 dei componenti l'Organo. Le deliberazioni saranno assunte con

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del coordinatore.

I componenti del Collegio che non partecipano, senza aver giustificato per iscritto la propria assenza, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dal Collegio. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a Università straniere. E' ammessa la partecipazione in via telematica per i componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Alle riunioni del Collegio partecipano i rappresentanti dei dottorandi, eletti all'interno della medesima componente all'inizio di ogni ciclo.

Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste all'art. 4 del Regolamento di Ateneo, cui si rimanda integralmente.

L'elezione del Coordinatore del corso è indetta dal Decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno.

All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.

Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Con la nomina il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato ancora attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

A seguito della nomina del Coordinatore, la sede amministrativa del dottorato coincide con il Dipartimento di afferenza dello stesso.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

Art. 5 - Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

La rappresentanza dei dottorandi nel Collegio per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi è composta da 1 dottorando del ciclo. Il Coordinatore nomina una commissione elettorale, che organizza le elezioni. La Commissione convoca i dottorandi per la presentazione delle candidature e le votazioni.

Art. 6 - Attività didattica disciplinare e interdisciplinare

Il Dottorato prevede l'acquisizione di n. 25 CFU nel triennio di corso. Sono previste attività formative strutturate per un totale di 15 CFU per il primo e 10 CFU nel secondo anno: attività che assicurino una formazione metodologica disciplinare e interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, e che includano anche attività formative a scelta del dottorando, previa autorizzazione del tutor e del Coordinatore.

Art. 7 - Procedure di ammissione al corso di Dottorato

Le procedure di ammissione al corso di Dottorato sono quelle previste all'art. 5 del Regolamento di Ateneo. I termini e le modalità sono espressamente indicati nel relativo bando di ammissione.

Art. 8 - Tutor

Entro tre mesi dall'inizio del corso il Collegio Dei Docenti approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per ciascun dottorando un tutor obbligatoriamente individuato tra i componenti del Collegio, ed eventualmente uno o più cotutor, con il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione didattica e scientifica nel corso del triennio.

Il tutor informa il Collegio degli avanzamenti dell'attività di ricerca e su eventuali problemi ed esigenze relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale proposta di autorizzazione allo svolgimento all'estero di una parte dell'attività di ricerca del dottorando, come previsto dall'art. 10, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 9 - Conseguimento del titolo

Le procedure per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Lettere, Lingue e Arti" si uniformano a quelle previste all'art. 6 del Regolamento di Ateneo.

Art. 10 - Diritti e doveri dei dottorandi

L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari a 1500 ore annuali, accertate dalla compilazione di un registro delle attività.

Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle coerenti con il percorso formativo del dottorando; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei Docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.

Art. 11 - Attività didattica integrativa dei dottorandi

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Entro quindici giorni dall'inizio del semestre il Collegio dei Docenti, delibera in merito alle proposte presentate dai tutor per l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori rappresentati nel Collegio dei Docenti ai dottorandi che ne abbiano fatto richiesta o che abbiano offerto la propria disponibilità. Delle proposte di attribuzione approvate viene data comunicazione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio per i pareri di competenza.

Lo svolgimento di tali compiti è attestato dai componenti del Collegio dei Docenti a cui è stata affidata la supervisione degli stessi e le attività svolte verranno menzionate nella relazione annuale redatta da ciascun dottorando.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito dalla vigente normativa e dal Regolamento di Ateneo.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento su delibera del Collegio dei Docenti entra in vigore dall'avvio del XXXIX ciclo di Dottorato.